

Ordinanza n. 18 del 16 ottobre 2024

**STANZIAMENTO FONDI BUONI WELFARE AZIENDALE PER L'ANNO 2024**

Visti:

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l’art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- l’art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021;
- il comma 408 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°agosto 2012, n.122, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024;
- il comma 410 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023, che ha dato atto che le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2024 nel limite di 8.100.000,00 di euro per l’anno 2024 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 7.500.000,00 di euro per l’anno 2024 in quota parte Ricostruzione sisma 2012 Emilia-Romagna;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto l'art. 32 comma 3-bis della Legge Regionale 31 marzo 2005, n. 13 recante "Statuto della Regione Emilia-Romagna, il quale dispone che «In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo»;

Preso atto che:

- il giorno 12 luglio 2024 il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a seguito di elezione al Parlamento Europeo, stante l'incompatibilità delle due cariche, ha presentato le proprie dimissioni;
- in tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, in forza dell'art. 32 comma 3-bis dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il vicepresidente assume le funzioni del Presidente a decorrere dalle dimissioni di quest'ultimo;
- a far data dal 12 luglio 2024 la Vicepresidente Irene Priolo ricopre pertanto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012" come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020 ed in particolare l'art. 5;
- n. 62 del 29 maggio 2013 "Integrazioni all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n.142 del 22 novembre 2013 "Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;

Vista l'ordinanza commissariale n. 18 del 01 dicembre 2023 "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2024 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570";

Richiamata la propria ordinanza n. 12 del 26 giugno 2024 avente per oggetto "Stanziamento fondi salario accessorio per l'anno 2024 per il personale straordinario previsto dall'ordinanza n. 18 del 1 dicembre 2023", le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con la quale si sono

confermate le modalità di erogazione del salario accessorio per l'annualità 2024, già stabilite con propria ordinanza n. 11/2023, per il personale dettagliatamente indicato nell'allegato A) alla medesima ordinanza;

Dato atto che nell'allegato A) dell'ordinanza n. 12 del 26/06/2024, per il personale somministrato e a tempo determinato assunto dal Commissario Delegato per il funzionamento della Struttura Commissariale, assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic, è previsto che il salario accessorio sia erogato secondo il sistema incentivante previsto dal CCDI in vigore presso la Regione Emilia-Romagna; inoltre è previsto che la quantificazione degli importi e la relativa liquidazione siano effettuate dai competenti uffici regionali, ai sensi della Convenzione di cui all'ordinanza n. 20 del 22 dicembre 2023 "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Esercizio 2024";

Considerato che:

- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali – triennio 2019 – 2021 è stato sottoscritto in data 16/11/2022;
- il CCDI della Regione Emilia-Romagna, per il personale del comparto triennio 2024/2026, è stato sottoscritto definitivamente dalle parti in data 25/06/2024;
- l'art. 13 del predetto CCDI prevede l'applicazione del cosiddetto "Welfare Aziendale", prevedendone i criteri generali di applicazione ed erogazione a favore dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna;
- che si ritiene di applicare il beneficio dei Buoni spesa digitali previsto dall'art. 13 del CCDI sopracitato anche al personale assunto dal Commissario Delegato e assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e MIC, secondo i criteri e le modalità indicate nell'Accordo stesso;
- che la spesa riferita al Welfare Aziendale, come precedentemente definito, sarà a carico dei fondi del Commissario delegato sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 e ss.mm.ii, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 410 della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023, nel limite di euro 7.500.000 per l'anno 2024;

Richiamata la propria ordinanza n. 20 del 22/12/2023 avente per oggetto "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Esercizio 2024";

Dato atto che, come prevede la suddetta convenzione, i competenti uffici della Regione Emilia-Romagna si occuperanno delle fasi procedurali di propria competenza delegate previste per l'erogazione dei Buoni spesa 2024 di cui sopra, alle categorie di lavoratori del Commissario Delegato indicate ai punti precedenti;

Vista la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 19365 del 20/09/2024 con la quale è stato approvato l'affidamento diretto alla Day Ristoservice S.p.a. Società Benefit l'acquisizione di servizi finalizzati all'erogazione e gestione personalizzata dei buoni spesa digitali per il personale del comparto della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, per ragioni di economicità ed unitarietà della procedura, di affidarsi alla medesima società per l'affidamento del servizio di gestione ed erogazione dei buoni spesa digitali per il personale del commissario delegato, come individuato nei punti precedenti, da approvarsi con successivo decreto mediante procedura sul MEPA di Consip;

Dato atto che la fattura emessa verso il Commissario delegato dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) che verrà comunicato all'atto dell'ordine, il numero e la data di questo provvedimento, nonché essere inviata all'Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) con Codice Univoco Ufficio K1LUHC;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022" approvata con determinazione n. 2335/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n.157 del 29/01/2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione.", aggiornata con DGR n. 1453 del 01.07.2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2024-2026. Primo Aggiornamento" a cui si adegua anche il Commissario delegato;

#### **DISPONE**

- 1) di applicare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il beneficio dei Buoni spesa digitali per l'anno 2024 previsto dal CCDI della Regione Emilia-Romagna sottoscritto definitivamente il 25/06/2024 anche al personale assunto dal Commissario Delegato e assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic, secondo i criteri e le modalità indicate nell'Accordo stesso, e dettagliate nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di imputare la spesa riferita ai Buoni Spesa Welfare Aziendale anno 2024, come precedentemente definito, a carico dei fondi del Commissario delegato sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in legge n. 122 del 1 agosto 2012 e ss.mm.ii, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 410 della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023, nel limite di euro 7.500.000 per l'anno 2024;
- 3) di stabilire che, per ragioni di economicità ed unitarietà del procedimento, si procederà, con successivo decreto, ad affidamento diretto alla medesima società individuata dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 19365 del 20/09/2024, dei servizi finalizzati alla erogazione e gestione personalizzata di buoni spesa digitali per il personale del commissario delegato, come individuato nell'allegato A), mediante procedura sul MEPA di Consip;
- 4) di stabilire che la fattura emessa verso il Commissario delegato dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) che verrà comunicato all'atto dell'ordine, il numero e la data di questo provvedimento, nonché essere inviata all'Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) con Codice Univoco Ufficio K1LUHC.

- 5) di assolvere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 29.01.2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione.", aggiornata con DGR n. 1453 del 01.07.2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2024-2026. Primo Aggiornamento".

Bologna,

Irene Priolo

*firmato digitalmente*



## COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012  
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012

Allegato A)

Procedura di accesso, assegnazione ed erogazione di Buoni spesa digitali di Welfare aziendale anno 2024, nella forma di fringe benefit, a favore dei dipendenti del "Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012"

Gli **AVENTI DIRITTO** al beneficio dei Buoni spesa 2024 sono individuati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012 (*di seguito: Commissario delegato Sisma 2012*) tra i **propri dipendenti assegnati a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic e rispondenti ai criteri** di accesso declinati dalla Regione Emilia-Romagna, a favore del suo personale, nell'art. 13 del CCDI – personale comparto triennio 2024/2026 – sottoscritto definitivamente dalle parti il 25/06/2024.

### I BUONI SPESA 2024:

- **Sono di tipologia e valore nominale variabile:**
  - a. 200,00 euro, a tutti i beneficiari WA richiedenti senza alcuna necessità di attestazione ISEE;
  - b. 275,00 euro a tutti i beneficiari WA che auto-dichiarano il possesso di una attestazione ISEE Ordinario o Standard inferiore o uguale a 35.000 euro, valida al momento della domanda;*(nota 1)*
  - c. 475,00 euro a tutti i beneficiari WA che auto-dichiarano il possesso di una attestazione ISEE Ordinario o Standard inferiore o uguale a 25.000 euro, valida al momento della domanda;*(nota 2)*
- **Sono erogabili con le procedure dettagliate nel seguito;**
- **Saranno erogati entro l'anno corrente nella forma di *fringe benefit 2024*** ai sensi e per gli affetti dell'art. 40 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

I **DATI PERSONALI** raccolti con la gestione di dette procedure saranno **trattati ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)**, come specificato nell'apposita informativa sul trattamento dei dati personali del Commissario delegato Sisma 2012.

Le **procedure di accesso e assegnazione dei citati Buoni spesa**, e relative informazioni, **sono gestite dagli uffici preposti della Regione Emilia-Romagna**. Su queste procedure, gli aventi diritto potranno avere assistenza e chiarimenti inoltrando apposita richiesta tramite il sistema di ticketing ERRI – sportello Welfare disponibile al link <https://addinsstore.regione.emilia-romagna.it/ERRI.Webform.Interni/?am=25&ar=83>

I medesimi uffici della Regione Emilia-Romagna provvederanno anche alla procedura di **verifica sulla veridicità delle auto-dichiarazioni DPR 445/2000** rese dagli aventi diritto con le richieste di accesso ai Buoni spesa 2024 dedicati a chi ha ISEE ordinario 2024 uguale o minore a € 35 mila o € 25 mila.

**La rendicontazione di quanto sopra sarà inoltrata per competenza agli uffici del Commissario delegato Sisma 2012.**

**Gli uffici preposti della struttura del Commissario delegato Sisma 2012**, recepiti i risultati delle procedure per l'assegnazione dei Buoni e di avvio della verifica sulle autodichiarazioni DPR 445/2000, **provvedono a gestire:**

- la richiesta al fornitore individuato di emissione dei Buoni spesa 2024 assegnati ad ogni singolo avente diritto;
- l'erogazione/messa a disposizione ad ogni singolo avente diritto dei Buoni spesa 2024 a loro assegnati;
- a richiedere il recupero stipendiale pari al valore nominale di tutti i Buoni spesa 2024 erogati nell'eventualità di risultato negativo dei controlli (verifica di non corrispondenza) su quanto autodichiarato ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

*nota 1: ISEE Ordinario o standard 2024: utilizzabili per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.*

*nota 2: ISEE Ordinario o standard 2024: utilizzabili per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate*

**A CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO E ASSEGNAZIONE**, nel dicembre 2024, ogni singolo avente diritto riceverà alla propria e-mail aziendale specifica **informativa sul valore nominale totale riconosciuto, sulle tempistiche e modalità di erogazione** dei relativi Buoni spesa 2024.

**NEL SEGUITO: DESCRIZIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI BUONI SPESA 2024 E DELLE PROCEDURE DI ACCESSO/ASSEGNAZIONE/EROGAZIONE** (*cosa, chi, come, quando*)

**A chiusura:** Nota informativa su cosa sono i fringe benefit e relative informazioni fiscali valide per il 2024

A seguito di richiesta in via telematica tramite la piattaforma che sarà predisposta dalla Regione Emilia-Romagna per il personale del Commissario delegato Sisma 2012 definito dal presente atto, sarà possibile richiedere uno dei seguenti buoni:

- a) 200,00 euro, a tutti i beneficiari WA richiedenti senza alcuna necessità di attestazione ISEE;
- b) 275,00 euro a tutti i beneficiari WA che auto-dichiarano il possesso di una attestazione ISEE Ordinario o Standard inferiore o uguale a 35.000 euro, valida al momento della domanda;
- c) 475,00 euro a tutti i beneficiari WA che auto-dichiarano il possesso di una attestazione ISEE Ordinario o Standard inferiore o uguale a 25.000 euro, valida al momento della domanda.

L'ACCESSO ai Buoni prevede obbligatoriamente e inderogabilmente istanza di richiesta.

Inoltre, l'accesso ai Buoni di tipo b) e c) è riservato agli aventi diritto che al momento dell'invio della richiesta sono in possesso di certificazione Inps valida e attestante l'appartenenza alla fascia ISEE ordinario/standard 2024, rispettivamente uguale o minore di € 35 mila o € 25 mila.

Si evidenzia che non è sufficiente il possesso della DSU di richiesta di certificazione Isee. L'Isee corrente, valida al momento dell'invio dell'istanza, è da considerarsi assimilata all' Isee ordinaria 2024.

Il possesso di detta certificazione e l'appartenenza alla fascia ISEE prevista saranno oggetto di **dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**, che il richiedente dovrà sottoscrivere (*ponendo il flag nell'apposito spazio nel modulo preposto*) sotto propria personale responsabilità. Dette autodichiarazioni DPR 445/2000 saranno **oggetto di controlli presso l'INPS**.

#### **MODALITÀ E TEMPI DI RICHIESTA:**

I Buoni saranno richiesti tramite apposita piattaforma messa a disposizione della Regione Emilia-Romagna per il personale del Commissario delegato Sisma 2012 come individuato dal presente atto, reperibile al link:

[https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=WA-COMM-SISMA-2024](https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=WA-COMM-SISMA-2024)

accessibile con proprie credenziali regionali o personale identità digitale SPID/CIE/CSN

nel periodo **dalle ore 10:00 del 18 Ottobre 2024 alle ore 14:00 del 14 Novembre 2024**

Completata la compilazione ed eseguito l'invio, il richiedente riceverà dal sistema e-mail con indicato il numero di protocollo di registrazione agli atti della sua richiesta.

Dopo il termine temporale dato, **le istanze protocollate sono irreversibili**.

#### **PROCEDURA DI VERIFICHE E CONTROLLI POST-EROGAZIONE**

Entro 30 gg dalla messa a disposizione dei Buoni spesa, gli uffici preposti avviano le procedure:

1. di verifica della sussistenza al 31/12/2024 dei requisiti quale "avente diritto ai Buoni spesa 2024";

2. di controllo delle autodichiarazioni rese sotto propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2023, con le modalità previste dalla determinazione dirigenziale RER nr. 24061/2022 del Settore sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio.

**A seguito di eventuali difformità risultanti dai controlli rispetto quanto auto dichiarato** ai sensi e per gli effetti del DPR 445/200, gli uffici preposti – di volta in volta – ne daranno comunicazione agli interessati e avvieranno la procedura per il **recupero stipendiale del valore nominale del totale erogato in Buoni spesa**.

COSA SONO I FRINGE BENEFIT E RELATIVI ASPETTI FISCALI ANNO 2024

PER INFORMAZIONI DI DETTAGLIO ED ESAUSTIVE CONSULTARE LA NORMA DI RIFERIMENTO O UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE

## FRINGE BENEFIT

### Cosa sono

I fringe benefit sono in pratica compensi in natura (quindi beni ceduti o servizi erogati) che il datore di lavoro corrisponde ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione principale (che viene corrisposta in denaro). Ad esempio, i buoni spesa digitali erogati dal Commissario Delegato nell'ambito del welfare aziendale sono fringe benefit.

### Aspetti fiscali

Il principio fiscale generale di onnicomprensività prevede che tutto ciò che il datore di lavoro eroga al dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisca reddito e pertanto venga tassato (art. 51, comma 1, TUIR).

Una delle eccezioni a questo principio è prevista appunto per i fringe benefit, che non sono tassati solo se il loro valore nell'anno di imposta non supera il limite di **€ 258,23** (art. 51, comma 3, TUIR). Se detto limite viene superato, la somma del valore di tutti i fringe benefit percepiti nell'anno costituisce reddito ed è quindi imponibile sia ai fini contributivi che ai fini fiscali. Se il valore complessivo sta invece sotto al limite, lo stesso non è imponibile né ai fini contributivi né ai fini fiscali. Per chi nell'anno avesse più di un rapporto di lavoro, il limite sopra descritto sarà da verificare rispetto al totale del valore dei fringe benefit erogati da tutti i datori di lavoro.

### Anno 2024

Per l'anno 2024, il limite di € 258,23 è innalzato (art. 1, comma 16, L. 213/2023) a **€ 1.000**.

È innalzato a **€ 2.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico** (ossia figli che abbiano nell'anno un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è di euro 4.000).

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un'agevolazione spettante per il solo anno d'imposta 2024, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024.

L'innalzamento del limite a 2.000 euro spetta anche nel caso in cui il dipendente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU) (ossia nel caso di figli di età inferiore a 21 anni).



## COMMISSARIO DELEGATO

*ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012*

*convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012*

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 per la procedura relativa al beneficio di Buoni spesa digitali (nella forma di fringe benefit) nell'ambito Welfare Aziendale 2024 a favore del personale della Struttura del "Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012"

### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito GDPR), il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012 - di seguito: Commissario delegato Sisma 2012 - in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### 2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Commissario delegato Sisma 2012, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, cap 40127, C.F./P.I. 91352270374. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all'indirizzo e-mail [CommissarioDelegatoRicostruzione@regione.emilia-romagna.it](mailto:CommissarioDelegatoRicostruzione@regione.emilia-romagna.it)

### 3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente (DPO) è contattabile all'indirizzo [dpo commissarioricostruzione@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo commissarioricostruzione@regione.emilia-romagna.it).

### 4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi sono formalizzati con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".

### 5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali, sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. È autorizzato al trattamento il personale della Giunta della Regione Emilia-Romagna-Settore Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio, che fornisce supporto nella procedura di accesso e assegnazione dei buoni spesa digitali.

### 6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal "Commissario delegato Sisma 2012" per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) ed e) del GDPR non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati:

- per la concessione del beneficio dei Buoni spesa digitali, nella forma di fringe benefit e nell'ambito del Welfare aziendale anno 2024, al personale del Commissario delegato Sisma 2012 assegnato a Strutture della Regione Emilia-Romagna/Agenzie Regionali/Prefetture e Mic. (vedi Ordinanza commissariale n. xx del xx/10/2024) e rispondente ai criteri di accesso declinati dalla Regione Emilia-Romagna in favore dei propri dipendenti del comparto previsto dall'art. 82 del CCNL 2019/2021 e dall'art.13 del CCDI per il personale del comparto triennio 2024/2026;
- per la corretta elaborazione delle ritenute fiscali e contributive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 16 L. 213/2023.

### 7. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali potranno essere trattati dagli operatori del Commissario delegato ai sensi della "Convenzione Operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione e le Strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna" Repertorio RPI 28/12/2023.0000893.I, approvata con Ordinanza n. 20 del 22 dicembre 2023 la cui scadenza è stata prorogata al 31.12.2024.

### 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### 9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### 10. I suoi diritti

Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo all'Autorità di controllo, Lei potrà esercitare una serie di diritti, previsti dalla vigente normativa che, in sintesi, di seguito si riportano: art. 15 - diritto di accesso

dell'interessato; art. 16 – diritto di rettifica; art. 17 - diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”); art. 18 - diritto di limitazione di trattamento; art. 20 - diritto alla portabilità dei dati; art. 21 - diritto di opposizione; art. 22 - diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. (non prevista dal presente trattamento). Per maggiore comprensione degli stessi, si riportano per esteso i citati articoli in Allegato 1 alla presente informativa. I citati diritti potranno essere esercitati inviando una raccomandata A.R. oppure una e-mail oppure una PEC agli indirizzi di cui al precedente punto 2

#### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al Punto 6.

## **ALLEGATO 1**

**Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)**

### **Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### **Articolo 16 Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

### **Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

### **Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

### **Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati**

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### **Articolo 21 Diritto di opposizione**

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la [direttiva 2002/58/CE](#), l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

#### **Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
  - a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
  - b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
  - c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.